

ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C.

N. 8 DEL 23.05.2025



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza della Libertà, 1 - CAP 09097 - P.IVA 00070950951

Email: protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it - PEC: protocollo@pec.comune.sannicolod'arcidano.or.it

REGOLAMENTO DELL'AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER NOMADI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 00.05.2025

INDICE

- Articolo 1. Finalità del regolamento
- Articolo 2. Denominazione, localizzazione e capienza dell'area di sosta
- Articolo 3 - Commissione per la gestione dell'area di sosta
- Articolo 4 - Organizzazione e funzioni
- Articolo 5 - Rappresentanza e partecipazione
- Articolo 6 - Requisiti per l'autorizzazione
- Articolo 7 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 8 - Norme relative all'iscrizione anagrafica
- Articolo 9 - Revoca e diniego di rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 10 - Assegnazione piazzole di sosta/abitazioni
- Articolo 11 - Comportamento all'interno dell'area di sosta
- Articolo 12 - Sanzioni
- Articolo 13 - Ulteriori obblighi dell'autorizzato
- Articolo 14 - Norme finali

Solo Franco

Roberto
Alfano

Articolo 1
(Oggetto e finalità del regolamento)

La finalità del presente regolamento è disciplinare l'assegnazione delle aree e degli alloggi destinati ai cittadini Rom, Sinti e Caminanti, del Campo di sosta, la gestione e il controllo dello stesso, al fine di favorire l'integrazione dell'etnia ROM con la comunità Arcidanese, esigendo il rispetto delle norme igienico- sanitarie, attraverso la scolarizzazione dei minori e la partecipazione dei ROM alle iniziative di socializzazione.

Art. 2
(Denominazione □ localizzazione e capienza dell'area di sosta)

1. Il Comune di San Nicolò D'Arcidano assicura la gestione di un'area attrezzata per la sosta per nomadi ubicato in località denominata "Ponti Sa Murta", avente una capienza massima di 100 persone.
2. Tali contingenti non potranno essere superati, tranne per eccezionali motivi che dovranno essere individuati dalla Commissione di cui all'art. 3.
3. Il Sindaco potrà ordinare la diminuzione della capienza massima ai sensi dell'articolo 50, comma 5 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e successive integrazioni, o per motivi di sicurezza urbana, d'intesa con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
4. L'area di sosta è composta da 14 piazzole dotate di acqua potabile, energia elettrica, fognature per lo scarico delle acque bianche e nere con manufatto abitativo in legno prefabbricato dotato di servizio igienico. Nel sito è presente un edificio destinato a servizi igienici e lavanderia di uso comune. La viabilità interna è bitumata. L'area è dotata di illuminazione pubblica.
5. Ciascuna piazzola è dotata in adiacenza di uno spazio destinato a cortile.
6. Ogni piazzola/abitazione potrà accogliere uno o più nuclei familiari (di norma non più di tre) secondo le dimensioni delle piazzole/abitazioni stesse in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto delle etnie presenti; laddove sia possibile, a seguito di prima assegnazione d'ufficio, previo accordo consensuale fra i nuclei assegnati, si potrà optare per uno scambio di abitazione.

Articolo 3 **(Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate)**

1. La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate è composta dai seguenti membri effettivi:
 - Un Responsabile del Servizio scelto dal Sindaco, che ne assume le funzioni di Presidente;
 - Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
 - Il Responsabile Servizi Sociali o suo delegato, in rappresentanza Assessorato;
 - Il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato, in rappresentanza Assessorato;
 - Il Responsabile del Area Tecnica per i temi riguardanti l'edilizia;
 - I rappresentanti dell'area di sosta attrezzata (tranne che per l'adozione delle decisioni di cui al comma 2 dell'art. 8).
2. La Commissione adotta le decisioni di carattere gestionale dell'area medesima in attuazione delle linee indicate nel presente regolamento.
3. La Commissione è costituita con decreto del Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del mandato. Ai componenti non spetta alcun emolumento.

Articolo 4 **(Organizzazione e funzioni)**

1. La gestione delle aree attrezzate per la sosta è affidata alla commissione di cui all'art.3 del presente regolamento, che collabora con l'amministrazione comunale per la gestione dei rapporti con l'etnia ROM e del campo in quanto area di sosta compreso la partecipazione alle periodiche verifiche sulla gestione dell'area.
2. Il Responsabile dei Servizi Amministrativo/Sociale e del Responsabile del Servizio Tecnico ha il compito di:
 - ricevere le domande di autorizzazioni alla sosta su appositi moduli prestampati e verificare i requisiti dei richiedenti in base all'art. 6 del presente Regolamento,

- assegnare le unità abitative in base alla tipologia delle stesse rapportate al numero dei componenti del nucleo familiare da assegnare;
- stipulare un atto d'impegno che sarà sottoscritto da ognuno degli assegnatari e dal responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
- emettere provvedimenti di diffida;

3. Il Servizio Tecnico avrà i seguenti compiti:

- Effettuare periodici controlli nel campo per accertare la compatibilità degli insediamenti con le regole edilizie e di sicurezza degli edifici e delle urbanizzazioni;
- Emettere diffide e ordinanze di demolizione e rimessa in pristino a seguito di accertata violazione delle norme edilizie vigenti;
- In caso di allontanamento definitivo degli occupanti, previa comunicazione all'ufficio competente, controllare lo stato di manutenzione dei manufatti e delle piazzole, redigere il relativo rapporto su eventuali danni subiti e determinare le spese da sostenere per il ripristino.

4. La Polizia locale esercita un'assidua vigilanza sul rispetto della legge e delle norme del presente Regolamento, con una presenza costante nell'area. Interviene a norma di legge ogni volta venga meno il rispetto del presente Regolamento, con sanzioni di carattere amministrativo o penale.

- In particolare provvede ai necessari accertamenti relativi a tutte le persone alloggiate nel campo, ai censimenti d'intesa con i Servizi Demografici ed esegue il controllo dei veicoli in sosta nell'area.
- Effettuare sopralluoghi in tutti i casi sia necessario, su segnalazione del sindaco, di terzi o d'ufficio;
- Redigere rapporti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria nel caso siano accertati comportamenti o situazioni comportamentali corrispondenti a fattispecie di reato o tali da costituire pericolo per la convivenza pacifica della Comunità;
- Predisporre ordinanze di espulsione dal campo di singoli o gruppi familiari in caso di accertate situazioni di ordine pubblico o di pericolo per l'incolumità pubblica dei ROM o dell'intera comunità.

L'emanazione di ordinanze che coinvolgono l'ordine pubblico e la sanità spettano al Sindaco.

5. L'Ufficio Tributi è deputato al controllo trimestrale del pagamento delle utenze e del canone di concessione degli alloggi.

Articolo 5 **(Rappresentanza e partecipazione)**

1. Al fine di favorire la corretta informazione, la partecipazione alla gestione dell'area di sosta e un adeguato grado di condivisione delle scelte dell'Amministrazione inerenti le prestazioni e gli interventi rivolti alla comunità nomade, è istituita la figura dei "rappresentanti dell'area sosta attrezzata".
2. I rappresentanti sono punto di riferimento per l'Amministrazione e hanno il compito di collaborare, specie con ciascuno degli assegnatari titolare di contratto dell'area di sosta, per la migliore convivenza, l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione della pulizia delle parti comuni e ogni altro aspetto inerente alla gestione delle aree ed i rapporti con il territorio.
3. I rappresentanti sono uno per ogni etnia. Essi vengono designati, con criteri che garantiscano la rappresentatività, dagli utenti autorizzati alla sosta nell'area attrezzata.
4. La Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate per nomadi delibera le modalità di designazione dei rappresentanti.

Articolo 6 **(Requisiti per l'autorizzazione)**

L'ammissione alle aree di sosta, riservata ai nomadi o comunque a famiglie di tale origine, è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Sociali al capo famiglia, previo parere della Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate, che presuppone i seguenti requisiti:

1. possesso dei documenti di identità personale per tutti i componenti il nucleo familiare, in corso di validità;
2. per i cittadini stranieri, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
3. assenza di precedente acquisizione in proprietà di alloggio;
4. non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale al momento dell'autorizzazione alla sosta. Prediligere il ricongiungimento familiare per i figli facenti parte di un nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, già

precedentemente autorizzati, la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sosta nelle aree attrezzate;

5. non titolarità di autorizzazione alla sosta in altra area attrezzata nel territorio nazionale al momento dell'autorizzazione;
 6. assenza di precedenti provvedimenti di allontanamento dall'area di sosta.
 7. Il capo famiglia richiedente l'autorizzazione nell'area di sosta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di ammissione.
-
8. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
 9. Assenza di provvedimenti di allontanamento da altre aree di sosta o transito della Città.
 10. Assenza di morosità pregresse nei confronti della Città relative alla permanenza nelle aree di sosta. A tal fine non saranno considerate morosità le situazioni per cui è stato sottoscritto un piano di rateizzazione fatta salva l'intervenuta dichiarazione di inesigibilità
 11. Non possono essere titolari di nullaosta alla sosta le persone:
 - a) che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
 - b) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto in caso di recidiva infra quinquennale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, incendio doloso, combustione illecita di rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, danneggiamento di cose pubbliche, invasione di terreni o edifici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;
 - c) che sono sottoposte a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni,

ovvero sono sottoposte a misure di sicurezza personale o sono state dichiarate delinquente abituale, professionale o per tendenza. L'applicazione della pena ex articolo 444 del Codice di Procedura Penale (patteggiamento) viene valutata dalla Commissione con provvedimento motivato.

- d) Ciascun richiedente, al fine dell'ottenimento del nullaosta temporaneo alla sosta all'interno dell'area attrezzata e del rinnovo, cui consegue l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa anagrafica, è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - i all'assenza delle condanne previste dal comma 9 del presente articolo, per ognuno dei suoi membri adulti della famiglia, che fanno richiesta di entrare nel campo;
 - ii all'iscrizione alla scuola dell'obbligo per ognuno dei figli in età scolare;
 - iii al rapporto di parentela o affinità delle persone che entreranno nell'area attrezzata. Alla dichiarazione deve essere allegata, a richiesta, documentazione specifica.
- e) sottoscrivere formale impegno all'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento che verrà fornito in copia, nonché impegno ad aderire ad iniziative realizzate in attuazione del Regolamento dei beni comuni urbani n. 375;
- f) presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà ex D.P.R. 445/2000 relativa, oltre alle circostanze di cui al presente articolo
- g) I requisiti previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione alla sosta vanno posseduti alla data di presentazione della relativa istanza. Annualmente la Commissione per la gestione delle aree attrezzate provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti.
- h) Le domande di autorizzazione alla sosta dovranno essere inviate per il rilascio all'ufficio protocollo del Comune di San Nicolò D'Arcidano al fine della verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti in base a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
- i) Il responsabile del Servizio Tecnico congiuntamente al responsabile dei Servizi Sociali effettuerà la verifica di tali requisiti e l'assegnazione delle unità abitative in base alla tipologia delle stesse rapportate al numero dei componenti il nucleo familiare.

Articolo 7

(Durata e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla permanenza è di durata triennale rinnovabile, riguarda le situazioni di stanzialità ed è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Sociali, dietro il pagamento di un canone mensile, che verrà stabilito con apposita Delibera di Giunta.
2. Soste provvisorie possono essere autorizzate, per la durata massima di quindici giorni non più di due volte l'anno. Sono concesse solo su richiesta da parte del titolare di un'autorizzazione alla permanenza annuale, nel caso di visite di parenti e conoscenti.
3. Il rinnovo di tutte le tipologie di autorizzazione alla sosta, verrà effettuato dal Responsabile dei Servizi Sociali, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento e previa verifica del pagamento regolare delle utenze (energia elettrica, Tarsu, Abbanoa e canone di concessione alloggi).
4. È vietata l'occupazione abusiva delle piazzole/abitazioni, delle aree comuni e della viabilità interna ed esterna al campo di sosta: persone, automezzi e animali non autorizzati saranno sgomberati, previo adeguato preavviso a cura del Servizio di Polizia Locale, sia a seguito di controllo sia a seguito di segnalazione da parte dell'amministrazione comunale o della Autorità di pubblica Sicurezza.

Articolo 8 **(Norme relative all'iscrizione anagrafica)**

1. Su istanza del capofamiglia, gli assegnatari delle aree di sosta di cui al presente Regolamento, saranno iscritti nel registro della popolazione residente nel rispetto della vigente normativa in materia anagrafica, tenuto conto delle innovazioni legislative introdotte dalla Legge nr. 94/2009 e successive Circolari, visto il provvedimento formale di assegnazione.
2. La regolarità della residenza sarà assoggettata a periodici controlli ed attività di verifica secondo quanto stabilito da specifici provvedimenti demografici, cui potranno far seguito comunicazioni alle autorità giudiziarie e di polizia.

Articolo 9 **(Revoca e diniego di rinnovo dell'autorizzazione)**

Sono causa di diniego di rinnovo o di revoca dell'autorizzazione, del singolo o del nucleo familiare:

- il venir meno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione di cui all'articolo 6;
- il reiterato inadempimento da parte dei propri figli dell'obbligo scolastico previsto dalla legge;
- l'accertato esercizio dell'accattonaggio da parte di minori;
- l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti non consentiti dalle leggi vigenti;
- l'occupazione abusiva di aree demaniali adiacenti il campo di sosta;
- l'abbandono di rifiuti all'interno e nelle sponde del canale retrostante il campo di sosta;
- l'accensione di fuochi con immondizie, materiali nocivi o che comunque diano origine a fumi o a situazioni di rischio;
- la mancata vigilanza sui minori da parte di chi esercita la potestà parentale;
- violazioni gravi o ripetute delle disposizioni dell'art. 11;
- essere arrestati o condannati anche in primo grado per reati contro il patrimonio, le persone e/o la P.A.;
- aver usato la piazzola assegnata per scopi illeciti;
- il mancato pagamento della tariffa richiesta dall'Amministrazione per un periodo superiore a tre mesi;
- il mancato pagamento dei consumi delle utenze e la raccolta rifiuti, per un periodo superiore a 3 mesi;
- aver abbandonato l'area sosta per un periodo superiore a sei mesi, salva preventiva autorizzazione della Commissione;
- aver ottenuto l'iscrizione anagrafica in un luogo diverso dall'area sosta per un periodo superiore a sei mesi.

Il diniego di rinnovo e la revoca dell'autorizzazione sono disposti dalla Commissione per la gestione delle aree sosta attrezzate.

È possibile, entro dieci giorni, presentare richiesta di riesame alla suddetta commissione.

In seguito alla revoca od al diniego di rinnovo dell'autorizzazione alla sosta, viene disposto l'allontanamento coattivo entro 48 ore dalla notifica del provvedimento.

Art. 10 **(Assegnazione piazzole/abitazioni)**

1. In fase di prima assegnazione verranno esaminate prioritariamente le domande presentate da coloro che già risiedono presso il campo di sosta esistente. Le piazzole di sosta/abitazioni verranno attribuite tenuto conto delle dimensioni, tipologia dell'abitazione e del numero dei componenti dei nuclei familiari. Dopo l'assegnazione ufficiale non potranno essere accolte altre persone all'interno del campo, eccetto i nuovi nati.
1. Essendo il campo realizzato prevalentemente per la sosta. I moduli abitativi potrebbero essere liberati; in tal caso si accetteranno nuove richieste con priorità per domande effettuate da famiglie già assegnatarie di moduli abitativi che abbiano, nel frattempo, avuto un aumento del numero dei componenti dello stesso nucleo(nascite).
2. Qualora non vi fossero richieste da parte di nuclei familiari già presenti, saranno esaminate richieste con una sosta minima prevista di un anno.
3. Richieste di sosta per periodi inferiori, su abitazioni rese libere, verranno accettate, previa autorizzazione della Commissione della gestione dell'area attrezzata e solo in presenza di ragioni sanitarie o altre cause di forza maggiore.

A seguito di ulteriori richieste di assegnazione verranno adottati i seguenti criteri:

1. Composizione numerica del nucleo familiare:
 - figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e 25 anni Punti 1;
 - presenza di minori di anni 18 Punti 2.
2. Famiglie al cui interno sia presente una persona con invalidità civile:
 - percentuale di invalidità tra il 75 % e il 100 % Punti 3;
 - percentuale di invalidità tra il dal 45% al 74% Punti 1.
3. Famiglie al cui interno sia presente un componente riconosciuto invalido civile portatore di handicap grave art.3 comma 3 legge 104/92 Punti 5.
4. Reddito:
 - ISEE da € 1.000,00 a € 2.000,00 Punti 2;
 - ISEE da € 2.001,00 a € 3.000,00 Punti 1;
 - ISEE da € 3.001,00 a € 4.500,00 Punti 0,5;
 - ISEE oltre € 4.500,00 Punti 0.

Il Servizio Sociale in presenza di particolari situazioni di svantaggio non valutabili con i criteri sopra citati potrà attribuire un ulteriore punteggio, fino ad un massimo di punti 5 per persone o famiglie in situazione di disagio (a titolo di esempio si cita pregressa storia di tossicodipendenza, alcoolismo o carcerazione che ha cronicizzato l'emarginazione sociale e che comporta la presa in carico di un servizio specializzato attraverso un programma terapeutico e riabilitativo, previa presentazione di idonea documentazione attestante la condizione di svantaggio).

Articolo 11
(Comportamento all'interno dell'area sosta)

1. Tutti coloro che, in possesso di autorizzazione provvisoria o triennale, sostano nelle aree attrezzate, sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:
2. Ogni titolare di autorizzazione ha il dovere di assicurare e garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
3. È vietato ospitare persone non preventivamente autorizzate;
4. la manutenzione ordinaria della piazzola assegnata e dell'eventuale struttura ad essa annessa è a carico del nucleo autorizzato; Ogni nucleo familiare deve tenere pulita l'abitazione, la piazzola, i servizi igienici, gli spazi comuni secondo le principali regole igienico-sanitarie. La manutenzione della piazzola assegnata e della struttura ad essa connessa è a carico del nucleo autorizzato.
5. È obbligatorio fare uso dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e mantenere pulito il campo e le zone adiacenti.
6. le roulotte, gli autoveicoli e ogni altra struttura abitativa mobile devono essere posizionate esclusivamente negli spazi delimitati ed essere oggetto di autorizzazione;
7. è vietato realizzare costruzioni fisse in muratura di qualsiasi genere non autorizzate;
8. le zone adibite al passaggio di persone o veicoli devono essere lasciate libere da ogni forma di intralcio alla libera circolazione;
9. è vietata la realizzazione di baracche di qualsiasi tipo e di costruzioni fisse o amovibili di qualsiasi tipologia e materiale non autorizzate;
10. L'uso di roulotte o di altre strutture abitative mobili non è consentito nelle piazzole delimitate, possono essere parcheggiate in qualità di veicoli in uso ai nuclei familiari residenti, previa autorizzazione concessa al momento della firma del contratto sulla base di informazioni rilasciate nel modulo di richiesta relativamente ai mezzi in uso al nucleo familiare.

11. la circolazione dei veicoli, all'interno delle aree attrezzate, deve avvenire a passo d'uomo; - i consumi delle utenze e la raccolta rifiuti vengono pagati dagli autorizzati con possibilità di stipula di contratti individuali;
12. ogni titolare di autorizzazione è tenuto a munirsi di estintore da tenere in luogo facilmente accessibile e di facile impiego; tale estintore deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione. La mancata manutenzione verrà sanzionata ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento comunale.
13. è obbligatorio fare uso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e mantenere pulito il posto assegnato che, all'atto dell'abbandono, dovrà essere riconsegnato libero da ogni cosa;
14. I soggetti titolari di nullastato temporaneo si impegnano a provvedere ai propri animali. Questi non devono arrecare disturbo o molestia, devono essere regolarmente vaccinati, registrati e ricevere idonea cura e rispetto;
15. all'interno delle aree attrezzate è vietato far funzionare apparecchiature fonte di molestie e disturbi. Ogni manifestazione o attività all'aperto deve cessare entro le ore 23;
16. è vietato ogni comportamento atto a danneggiare le strutture ed i servizi del campo;
17. devono essere utilizzate attrezzature ed elettrodomestici a norma;
18. i veicoli non più atti alla circolazione devono essere accompagnati da documenti originali comprovanti il legittimo possesso da parte del titolare dell'autorizzazione;
19. il capofamiglia, al momento della richiesta dell'ammissione nelle aree di sosta, è tenuto ad indicare un elemento identificativo della roulotte (numero di targa o numero di telaio se non atta alla circolazione) visibile per i controlli della Polizia Locale;
20. i costi derivanti da interventi di manutenzione e ripristino derivanti da danni non attribuibili a precisa persona vengono pagati ripartendoli tra gli autorizzati alla sosta nell'area attrezzata;
21. la piazzola e le eventuali strutture di cui è dotata devono essere riconsegnate in buono stato di manutenzione.

Articolo 12

(Sanzioni)

1. Alle violazioni a quanto disposto dall'articolo 9 e 12 verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25(venticinque) a Euro 500(cinquecento).
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le norme ed i principi di cui alla Legge nr. 689/1981.

Articolo 13 (Ulteriori obblighi dell'autorizzato)

1. Ciascun capofamiglia, al momento dell'ammissione nell'area di sosta attrezzata e al momento del rinnovo dell'autorizzazione alla permanenza, è tenuto a sottoscrivere, alla presenza di almeno un componente della Commissione di cui all'articolo 3, formale impegno all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, che viene fornito in copia.
2. Al momento dell'ammissione il capofamiglia deve versare una cauzione pari all'importo del canone trimestrale.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al regolare pagamento della tariffa per la permanenza nelle aree sosta. La morosità può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
4. Il nucleo familiare autorizzato alla permanenza ha la dimora abituale nell'area attrezzata e, pertanto, ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica entro il termine di venti giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 14 (Norma finale)

1. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alle Autorità di Pubblica Sicurezza e dovrà essere notificato ai capo famiglia autorizzati alla sosta.
2. Il Sindaco effettuerà periodiche consultazioni delle Comunità ROM e/o incontri con i rappresentanti della Comunità presso il Municipio, verificando lo stato delle relazioni interne e d esterne della Comunità e coordinando le azioni opportune per la soluzione dei problemi,

ALLEGATO I

Prima assegnazione degli alloggi.

Attualmente sono presenti nel Comune di S.N.d'Arcidano 14 nuclei familiari provenienti da diverse etnie nomadi. In relazione alla loro composizione sono state create le abitazioni secondo 3 tipologie strutturali.

Sono state edificate:

- n° 2 abitazioni di tipo A che consentono la convivenza di n° 4 persone;
- n° 9 abitazioni di tipo B che consentono la convivenza di n° 8 persone;
- n° 3 abitazioni di tipo C che consentono la convivenza di n° 13 persone.

Le 14 famiglie già presenti nel nostro territorio sono così strutturate:

- n° 1 nucleo familiare composto da n° 1 persona;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 3 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 4 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 5 persone;
- n° 4 nucleo familiare composto da n° 6 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 7 persone;
- n° 2 nucleo familiare composto da n° 8 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 9 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 11 persone;
- n° 1 nucleo familiare composto da n° 15 persone;

Sulla base dei dati sopra scritti la **prima assegnazione** sarà fatta secondo i seguenti criteri:

- ai nuclei familiari composti da 1 e da 3 persone verranno assegnate le abitazioni di tipo A (pz. 13/14);
- ai nuclei familiari composti da 4/5/6/7/8 persone verranno assegnate le abitazioni di tipo B (pz. 1/2/3/4/5/6/7/8/9);
- ai nuclei familiari composti da 9/11 e da 14 persone verranno assegnate le abitazioni di tipo C (pz. 10/11/12);
- al nucleo familiare composto da n°15 persone che risulta essere consanguineo con il nucleo familiare composto da n°1 persona verranno assegnate le abitazioni C12 e A14 col vincolo di rendere disponibili i 3 posti in esubero presenti nell'abitazione A14 a tre degli assegnati all'abitazione C12; la presenza di un massimo di tre nuclei familiari nella stessa abitazione è prevista dalle delibere emanate dalla RAS in corso d'opera e dalla normativa vigente in genere.